

**La distinzione tra i costi *up front* e
recurring nei contratti di mutuo contro
cessione del quinto dello
stipendio/pensione alla luce del D. Lgs n.
141/2010**

Indice

1. PREMESSA

- Fasi del processo di collocamento e gestione del prodotto
- I costi accessori del finanziamento dietro cessione del quinto
- I costi *up front* ed i costi *recurring*

2. IL D. LGS 141/10: LA NORMATIVA *RATIONE TEMPORIS*

- Gli obiettivi della Direttiva 48/2008 CE nei lavori preparatori
- L'indispensabile precisazione letterale: il recepimento della Direttiva 2008/48 CE da parte degli Stati membri
- Ancora sui dubbi interpretativi: il parere contenuto nelle conclusioni dell'Avvocato Generale CGUE presentate il 23 maggio 2019
- Il recepimento della normativa secondaria

3. RIMBORSO ONERI PER I CONTRATTI RISOLTI ANTE 2010

- Riferimento alla normativa antecedente: art. 125 comma 2 d. lgs 389/93
- Il principio dell'irretroattività della legge

4. IL TEMA DEL “LEGITTIMO AFFIDAMENTO”

- La retroattività propria e impropria
- Considerazioni sul legittimo affidamento nell'applicazione della Direttiva 2008/48/CE

5. PROSPETTIVE FUTURE: CONCLUSIONI

- L'assenza del fattore tempo nei costi *up front*
- La decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento

1. PREMESSA

- Da chi può essere richiesta la cessione del quinto?

I soggetti coinvolti:

CESSIONARIO

L'istituto che eroga il finanziamento

CEDENTE

Il cliente


CEDUTO

Il datore di lavoro/ente pensionistico

Gli elementi del contratto:

- Tasso di interesse praticato
- Altri prezzi e condizioni praticati, inclusi i maggiori oneri in caso di mora
- L'ammontare e le modalità del finanziamento
- Il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate
- Il TAEG
- Il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere modificato
- L'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG
- Le eventuali garanzie richieste
- Le coperture assicurative

Fasi del processo di collocamento e gestione del prodotto



Contatto diretto
cliente/mediatore

Presentazione
cliente alla Banca

Stipula del
contratto di prestito

Erogazione e
concessione Fido



5 gg



25/35 gg



Attività svolta
mediatore

Istruttoria
consulenziale del
mediatore al fine
della verifica
della
finanziabilità.

Supporto al cliente
nell'attività di raccolta
firme

Supporto al cliente per la
gestione del prestito (raccolta
ulteriore documentazione,
sottoscrizione polizze
assicurative) sino alla fase di
erogazione e concessione del
fido

Compensi di
mediazione

Compensi percepiti dal mediatore per lo svolgimento delle attività di istruttoria consulenziale fornite al cliente nel primo contatto al fine della ricerca del finanziatore e per le ulteriori attività di supporto al cliente ai fini della gestione del prestito fino alla fase di concessione del fido e inizio del periodo di ammortamento

I costi accessori del finanziamento dietro cessione del quinto

Commissioni bancarie/finanziarie

ie: hanno carattere di corrispettivo per l'istituto di credito per la remunerazione della messa a disposizione del cliente di una data somma di denaro e per la gestione delle restituzioni mensili:
Spese di istruttoria/incasso rata

Polizze “rischio vita” e “rischio

impiego”: a copertura del rischio di decesso prematuro del cliente nonché del rischio dell'eventuale cessazione improvvisa del rapporto lavorativo.

(Riferimento 54 d. lgs 180/50, Regolamento ISVAP n. 29 e Provvedimento ISVAP 2946/2011)

Commissioni di intermediazione:

provvigioni dovute all'agente finanziario o al mediatore che abbia promosso la stipula del contratto tra il cliente e l'istituto erogante.

N.B: Differenza tra agente e mediatore

I costi *up front* ed i costi *recurring*

COSTI UP FRONT: corrispondono ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento (ad es. la gestione della pratica, le spese di istruttoria ecc.) che prescindono dalla durata del rapporto di credito e non sono mai rimborsabili.

COSTI RECURRING: (come ad esempio le polizze vita) sono invece riconducibili a spese legate alla durata del rapporto di credito e sono rimborsabili - in misura maggiore o minore - a seconda del momento in cui il finanziamento è stato estinto.

Il contraente ha diritto soltanto al rimborso dei costi *recurring*, ovvero di quegli esborsi che riguardano il periodo successivo all'estinzione del finanziamento ed in cui -di fatto- non ha usufruito di tali servizi o prestazioni.

La decisione del Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario n. 6167/2014

- Orientamenti dei Collegi ABF in tema di estinzioni anticipate e strategie difensive assunte dalla Banca prima della decisione n. 6167/2014.
- Il Collegio di Coordinamento ha osservato che le fonti primarie “dispongono unicamente che il consumatore ha diritto ad un rimborso in caso di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto, senza entrare nei dettagli del criterio di calcolo, mentre le fonti secondarie indicano con sufficiente chiarezza in primo luogo che il tema si collega alla direttiva generale della trasparenza contrattuale ed in secondo luogo che ai costi recurring si deve applicare il principio di competenza economica, posto che si tratta di costi che maturano in ragione del tempo, e di conseguenza che essi sono da rilevare pro rata temporis».
- Rilievo giuridico delle fonti di Vigilanza: **individuazione del criterio di calcolo applicabile in caso di opacità contrattuale ovvero di mancata esplicita predeterminazione pattizia.**

2. IL D. LGS 141/10: LA NORMATIVA *RATIONE TEMPORIS*

- ART. 125 *sexies* del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB - (D.lgs. n. 141/2010):



“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore” e che “In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

- La norma discende dal disposto dell’art. 8 della direttiva 87/102/CEE (poi ripreso dal D.M. dell’8.7.92), ai sensi del quale:



“il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito” e “in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito” (art. 125 comma 2 d. lgs 389/93)

e tale disposizione è stata a sua volta rivista dall’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008



“[...] ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.

Gli obiettivi della Direttiva 48/2008 CE nei lavori preparatori

L'articolo 16, par. 1, della Direttiva comunitaria n. 2008/48 CE ha introdotto due importanti innovazioni rispetto alla disciplina dettata dalla direttiva del 1986, in materia di credito al consumo.

1. Previsione del «**diritto**» del consumatore, – tenuto conto dei «considerando» n. 39 si parla invero di “**facoltà**” - di adempiere “*in qualsiasi momento*” i propri obblighi contrattuali, “*in tutto o in parte*”, chiarendo, pertanto, che il consumatore è legittimato ad anticipare sia il pagamento integrale del proprio debito, sia un pagamento parziale o una pluralità di pagamenti parziali.
2. La riduzione del costo totale del credito “comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”:
Assenza di riferimenti generici.

La direttiva, infatti, è stata pensata, non già come un *surplus* di tutela per il consumatore, bensì come mero provvedimento del legislatore europeo volto ad **armonizzare taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori.**

(Considerando n. 1)

La necessità di una armonizzazione completa delle legislazioni nazionali relative ai contratti di credito che “*garantisca a tutti i consumatori ...un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi*” è affermata dal



“considerando” num. 9 della direttiva 2008/48; sennonché, tale affermazione si trova inserita in un ben più ampio e complesso quadro giustificativo dell’intervento del legislatore europeo, compiutamente delineato nei considerando num. 6-9 della dir. n. 2008/48 CE .

In particolare:

- i. sebbene il legislatore europeo lasci agli Stati membri, in sede di attuazione, un’ampia facoltà di intervento in fase di recepimento della norma europea (“...*lasci agli Stati membri un adeguato margine di manovra in sede di attuazione*”, cfr. considerando n. 7),
- ii. tutelando altresì la posizione del consumatore nel quadro giuridico dei diritti già riconosciuti da ciascuno Stato membro (“...*offra un livello di tutela dei consumatori sufficiente, in modo da assicurare la fiducia dei consumatori*” ... “*sempre tenendo conto di situazioni particolari nei singoli Stati membri*”, cfr. considerando n. 8),

non si rinviene alcuna concessione in favore degli Stati membri stessi all’introduzione arbitraria di disposizioni nazionali che contrastino con quelle della Direttiva (“...*agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di mantenere o introdurre disposizioni nazionali diverse da quelle previste dalla presente direttiva.*”, cfr. considerando n. 9).

ELEVATA PROTEZIONE DEL CONSUMATORE



Art. 22 paragrafo 3

«Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva **non possano essere eluse** attraverso l'impiego di forme particolari di contratti»

L'inclusione dei costi che non dipendono dalla durata - nella riduzione del costo totale – è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il concedente del credito?

GLI INDENNIZZI

Art. 16 paragrafo 2

«In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un **indennizzo equo ed oggettivamente giustificato** per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso.

L'indennizzo non può superare l'1 % dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non può superare lo 0,5 % dell'importo del credito rimborsato in anticipo. »

Art. 16 paragrafo 4

«a) il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che l'importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l'importo di 10 000 EUR in dodici mesi;
b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2. »

➤ Definizione di costo totale del credito contenuta nella **Direttiva 87/102/CEE**

«costo totale del credito al consumatore », sono tutti i costi del credito compresi gli interessi e gli altri oneri direttamente connessi con il contratto di credito, determinati conformemente alle disposizioni o alle prassi esistenti o da stabilire negli Stati membri.

➤ Relazione accompagnatoria **alla Proposta della Direttiva presentata dalla Commissione l'11 settembre 2002** [COM (2002) 443 def – 2002/002(COD)] - capitolo 3, articolo 2, pagina C 331 e E/205 della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

*“il «costo totale del credito per il consumatore» deve comprendere tutti i costi, compresi gli interessi debitori e gli altri indennizzi, commissioni, tasse e costi di qualsivoglia natura, che il consumatore è tenuto a pagare per il credito, **che tali costi siano pagabili al creditore, all'intermediario del credito, all'autorità competente che impone tasse su una forma particolare di credito o a qualsiasi altro soggetto terzo che avrà il diritto di reclamare pagamenti in seguito alla mediazione o alla conclusione di un contratto di credito o di fideiussione.** Sebbene la direttiva 87/102/CEE includa già tale interpretazione, la definizione è stata leggermente modificata al fine di chiarire l'incorporazione di taluni costi **senza tuttavia giungere a un elenco positivo ed esaustivo di tutti gli elementi di costo**”*

- Informazione omnicomprensiva di tutti i costi relativi a prestazioni del creditore e di terzi, dovuti per il contratto di credito, in modo da metterlo nelle condizioni di poter confrontare in via semplificata tutte le potenziali offerte del mercato nazionale e transfrontaliero. (uniformare a livello comunitario gli elementi di costo che devono essere inclusi nel calcolo del TAEG.)
- Assenza di forma di riduzione del costo del credito, a favore del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto di credito.

OBIETTIVO: dare chiarezza ai costi inclusi nel calcolo del TAEG e non di definirli nell'ottica del rimborso anticipato.

L'indispensabile precisazione letterale: il recepimento della Direttiva 2008/48 CE da parte degli Stati membri

ART. 125 SEXIES T.U.B.:

*“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del **costo totale del credito**, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la **vita residua del contratto**”.*

ART. 16 DELLA DIRETTIVA:

*“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del **costo totale del credito**, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la **restante durata del contratto**”.*

COSTO TOTALE DEL CREDITO

Art. 3 lett. g: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e le spese.

COMPRENDE:


previsione dell'inclusione ulteriori costi rispetto a quelli “dovuti per la vita residua del contratto”

RESTANTE DURATA DEL CONTRATTO

- Costi limitati e dipendenti dalla durata?
- Indicazione del metodo di calcolo utilizzato per la totalità dei costi?

Il probabile errore del legislatore nella trasposizione della Direttiva in questione:

Chiarezza nel delineare la natura dei costi *recurring* – intendendoli come “costi dovuti per la vita residua del contratto”



Distacco dalla previsione comunitaria di ricomprendere nel novero dei costi rimborsabili anche altre specifiche voci di costo.

Le versioni dell'art.16 della Direttiva:

- Versione in **italiano** dell'articolo tratta dal portale Eur Lex

Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.

- Versione in **inglese** dell'articolo tratta dal portale Eur Lex

The consumer shall be entitled at any time to discharge fully or partially his obligations under a credit agreement. In such cases, he shall be entitled to a reduction in the total cost of the credit, such reduction consisting of the interest and the costs for the remaining duration of the contract.

- Versione in **francese** dell'articolo tratta dal portale Eur Lex

Le consommateur a le droit de s'acquitter à tout moment, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat.

- Versione in **polacco** dell'articolo tratta dal portale Eur Lex

Konsument ma prawo w każdym czasie spłacić w całości lub w części swoje zobowiązania wynikające z umowy o kredyt. W takich przypadkach jest on uprawniony do uzyskania obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy.

- Versione in **spagnolo** dell'articolo tratta dal portale Eur Lex

El consumidor tendrá derecho a liquidar en todo momento, total o parcialmente, las obligaciones derivadas del contrato de crédito. En tales casos, tendrá derecho a una reducción del coste total del crédito, que comprende los intereses y costes correspondientes a la duración del contrato que quede por transcurrir.



- i. Versione inglese (assimilabile a quella italiana): ambiguità secondo cui i costi correlati al periodo residuo servono come indicazione per il calcolo della riduzione.
- ii. Versione francese: (assimilata a quella italiana): interessi e costi «dovuti» («*dus*») per la restante durata del contratto
- iii. Versione polacca: riduzione dei costi correlati alla restante durata del contratto
- iv. Versione spagnola: riduzione dei costi che corrispondono alla restante durata del contratto

Ancora sui dubbi interpretativi: il parere contenuto nelle conclusioni dell'Avvocato Generale CGUE presentate il 23 maggio 2019

36. Per quanto riguarda l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 si può osservare che, poiché tale disposizione non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, ritengo che l'intenzione del legislatore dell'Unione sia di lasciare agli Stati membri un certo margine di manovra in materia. Inoltre, secondo il considerando 10, l'ambito di applicazione dell'armonizzazione previsto dalla direttiva 2008/48 è stabilito dalle definizioni specifiche contenute nell'articolo 3, lettera g), della direttiva. Di conseguenza, è importante notare che il termine «riduzione» utilizzato nell'articolo 16, paragrafo 1, non è definito da tale direttiva.

37. Come ho rilevato in precedenza, **ciò non significa che gli Stati membri possano adottare qualsiasi metodo preferiscano. Essi devono rispettare i principi stabiliti dall'articolo 16, paragrafo 1, relativo all'obbligo di comprendere sia gli interessi sia i costi.** Tuttavia, in merito alla determinazione della parte degli interessi e dei costi che può essere ridotta, nessuno di tali principi richiede, come chiesto dal giudice del rinvio, che l'importo dei costi in questione dipenda dalla durata del contratto di credito. Sebbene l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva specifichi che tale parte corrisponde gli interessi e ai costi «[dovuti] per la restante durata del contratto», tale disposizione è relativamente vaga in quanto potrebbe voler dire che gli interessi e i costi interessati sarebbero quelli che sorgono successivamente alla data di rimborso.



difformità tra il contenuto del TUB e quello della Direttiva

Ogni interpretazione difforme da quella consolidata, non può che ritenersi *contra legem*.

Le ulteriori norme di recepimento

- ICI D. Disposizione di Vigilanza del 29 luglio 2009 (cessione del rami del Marzo 2018) (parte II, servizi bancari 5) finanziaria. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, alla sezione VII, par. 5.2.11 – contratti di credito, prevedono che «i contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso: [...] a) il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125 sexies comma 1 del T.U. e le procedure testualmente: «Le Disposizioni richiedono che la documentazione precontrattuale e contrattuale indichi in modo chiaro i costi applicabili al finanziamento; in relazione al diritto del consumatore al rimborso anticipato, vanno anche indicate le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito», chiarendo ulteriormente che: «nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito al consumatore se corrisposti anticipatamente e in quanto riferibili ad attività e servizi non goduti»; degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore».
- La Comunicazione di Banca d'Italia del 10 novembre 2009 richiede agli intermediari del comparto CDQ di migliorare i documenti di trasparenza, attraverso la chiara ripartizione delle commissioni percepite anticipatamente dagli intermediari tra quote up-front e recurring («[...] è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.)»;
- La Comunicazione Banca d'Italia del 7 aprile 2011, all'indomani proprio dell'introduzione dell'art. 125 sexies TUB, rinnova il richiamo «a definire correttamente – in linea con le nuove disposizioni sul credito ai consumatori – la ripartizione tra commissioni **up-front e recurring, includendo nelle seconde le componenti economiche soggette a maturazione nel tempo**».
- L' 6-bis, comma 3 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (introdotto dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169) affida alla Banca d'Italia il compito di definire ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione, volte a: «[...] b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto». NB: normativa primaria con incidenza secondaria.

3. RIMBORSO ONERI PER I CONTRATTI RISOLTI ANTE 2010

Riferimento alla normativa antecedente: art. 125 comma 2 d. lgs 389/93

- Esclusione della legittimità della richiesta di restituzione delle somme a titolo di rimborso di commissioni di amministrazione trattenute dall'istituto di credito, in virtù di contratti stipulati, definiti e/o risolti anteriormente all'entrata in vigore dell'art.125 *sexies* T.U.B, pur essendo prevista, per gli stessi, la disciplina previgente ai sensi dell'art. 125 comma 2° D. Lgs. n. 385/1993 T.U.B.

“le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito”.

- **Art. 30 delle Direttiva 2008/48/CE**, a cui il D. Lgs. n. 141/10 ha dato attuazione, al primo comma recita: *“La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”.*

L'irretroattività della legge

- per determinare la rimborsabilità o meno dei costi sostenuti e delle commissioni trattenute dagli istituti di credito e di finanziamento è necessario attenersi alla loro esatta natura ed è necessario distinguere tra costi *up front* (collegati geneticamente al momento dell'erogazione del credito (interamente maturati alla data di stipulazione del contratto) e tra costi *recurring* (ovvero che maturano durante tutto il corso del rapporto).
- la facoltà di estinzione anticipata si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso non superiore all'uno per cento del capitale residuo.

▪ **Corte d'Appello di Salerno, 23/05/2018, sentenza n. 857**

- *«Per quanto riguarda invece la legittimità delle clausole contrattuali, è bene specificare che i contratti CDQ stipulati prima del 2010, non si pongono in contrasto con l'art. 125 d.lgs n. 385/1993 nel testo applicabile ratione temporis, ai sensi del quale «se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR», giacchè, non essendo tale organo mai intervenuto ad attuare il contenuto precettivo della norma, nel caso di estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto stipulato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. Del 1993, deve ritenersi soluzione pienamente compatibile con il quadro legislativo di riferimento una riduzione del credito consistente nella restituzione dei soli interessi scalari residui.»*
- *«Infatti, solo con l'introduzione dell'art. 125 sexies per effetto del d.lgs. 141/2010, è stato riconosciuto al consumatore, quando provvede a rimborsare in anticipo l'importo spettante al finanziatore, il diritto di ottenere una riduzione del costo totale del credito in misura corrispondente all'ammontare degli interessi e delle spese dovute per la durata residua del contratto, sicchè, unicamente per le CDQ successive al citato intervento normativo, è configurabile l'illegittimità della clausola di irripetibilità delle quote delle commissioni bancarie e di intermediazione finanziaria non maturate al momento della cessione del rapporto bancario prima della sua originaria scadenza.»*

▪ **Tribunale di Teramo, 18.09.2017, ordinanza:**

- Vincolatività della sottoscrizione delle clausole che escludevano il rimborso dei costi relativi alle polizze correlate ai contratti.
- Esclusione dell'applicazione della disciplina ex art. 125 sexies TUB così come introdotto dal d.lgs 141/2010.
- Applicazione art. 1896 c.c: la cessazione del rischio comporta ipso iure lo scioglimento del contratto di assicurazione senza necessità di una manifestazione di volontà in tale senso, fermo restando, in deroga al principio della sinallagmaticità, il limitato obbligo a carico dell'assicurato della corresponsione del premio relativo al periodo assicurativo in corso, periodo che coincide con il lasso di tempo al quale le parti hanno rapportato e commisurato il premio.

4. IL TEMA DEL “LEGITTIMO AFFIDAMENTO”

- Il principio di tutela del legittimo affidamento del contribuente è spesso affrontato in riferimento a casi di mutamento di orientamenti interpretativi dell’amministrazione finanziaria comunicati mediante circolari e risoluzioni.

“le circolari ministeriali generano nei contribuenti, in ossequio al principio di buona fede che è immanente nel nostro ordinamento, un legittimo affidamento in ordine al comportamento da tenere nei confronti dell’amministrazione, di guisa che questa non può discostarsi dalle circolari nei rapporti con i contribuenti che vi si sono uniformati” (Commissione tributaria II grado di Matera, 28 Febbraio 1994, in Foro. It., Rep. 1994, voce Tributi in genere, n. 808).

- Principio della Cassazione, che aveva sancito l’illegittimità della pretesa dell’amministrazione tributaria nei confronti di alcune imprese, le quali si erano conformate a precedenti circolari difformi emanate dall’amministrazione stessa. (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 2039 del 30 Giugno 1959.)

- Riferimento all’emanazione dello Statuto del contribuente con legge n. 212 del 2000, art. 10. 

«i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora lo stesso si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione». L’autorevolezza della fonte che ha emanato l’atto amministrativo o fornito l’informazione e, ancor più, la sua istituzionale collocazione all’interno dell’ordinamento costituiscono le ragioni dell’affidamento del contribuente.

L’elemento scusante non è costituito dal semplice errore di valutazione del singolo ma si incentra sul dato oggettivo dell’affidamento.

- Con sentenza n. 17576 del 2002 la Corte di Cassazione ha affermato che il principio del legittimo affidamento costituisce un limite all’attività amministrativa e tributaria in particolare.

I tre presupposti:

- Recepimento dell'orientamento giurisprudenziale dalla **legge n. 15 del 2005** di modifica alla legge generale sul procedimento amministrativo
- 1. un'attività dell'amministrazione finanziaria idonea a **determinare una situazione di apparente legittimità e coerenza** dell'attività stessa in senso favorevole al contribuente.
- Obbligo per l'attività amministrativa di conformarsi ai "principi dell'ordinamento comunitario", fra i quali senza dubbio si annovera anche il principio del legittimo affidamento.
- 2. La conformazione in **buona fede (in senso soggettivo) da parte del contribuente alla situazione giuridica apparente**, purché nel contesto di una condotta connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del generale dovere di correttezza (legittimità dell'affidamento).
- Inserimento degli artt. da *21 bis* a *21 nonies* e disciplina dell'esercizio del potere di autotutela dell'amministrazione per il ritiro dei propri atti:
- 3. L'eventuale presenza di circostanze concrete idonee a costituire altrettanti indici della sussistenza dei suddetti presupposti.
 - il provvedimento acquista di regola efficacia solo al momento della sua comunicazione al destinatario;
- Prima dell'intervento legislativo del 2005, l'annullabilità di un atto illegittimo della PA era subordinata a:
 - **il provvedimento illegittimo può essere annullato d'ufficio entro un termine ragionevole** e se vi sono ragioni di interesse pubblico,
- 1. L'accertamento di un interesse pubblico concreto e diverso dal mero interesse al ripristino della legalità violata, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati,
- 2. Il bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conservazione e all'uso degli effetti dell'atto illegittimo in virtù dell'affidamento esposto nella sua validità, da valutarsi in relazione alle circostanze concrete ed in particolar modo al lasso di tempo intercorso fra l'adozione dell'atto ed il suo annullamento.
(Consiglio di Stato, sent. n. 704 del 18 Luglio 1992)
il provvedimento che diviene o si rivela contrastante con l'interesse pubblico può essere revocato con efficacia *ex tunc* ma occorre indennizzare i soggetti danneggiati.

La retroattività propria e impropria

I TRE LEADING CASES,

il legittimo affidamento viene in rilievo soprattutto con riferimento ai possibili effetti retroattivi dell'atto posto in essere da pubblici poteri ed assume significato e connotazione diversi a seconda che venga invocato in relazione ad atti (legislativi o amministrativi) legittimi oppure illegittimi.

- ***Brock***: ha fissato la regola generale dell'irretroattività delle leggi, affermando che «*il principio della certezza del diritto osta, come norma generale, a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione*».

Nel primo caso (legittimo affidamento su atti legittimi), la retroattività può assumere due diverse connotazioni:

- ***Irca***: ha introdotto la possibilità di derogare alla regola generale, affermando **il principio per cui il diritto comunitario non esclude del tutto la retroattività degli atti normativi**.
- **la retroattività propria**, in forza della quale la nuova disciplina si applica a fattispecie già esauritesi:
- ***Racke***: ha limitato l'eccezione introdotta dalla sentenza *Irca* alla regola generale imponendo il rispetto di **due condizioni**: una disposizione di **la retroattività impropria**, in forza della quale l'atto produce i suoi effetti nei confronti di situazioni giuridiche iniziate nel passato e tuttora legge può essere retroattiva soltanto se ciò è richiesto dallo scopo perseguito dalla norma ed a condizione che sia salvaguardato il legittimo affidamento degli interessati.

Nel caso di atti illegittimi, invece, la tutela dell'affidamento concerne il problema dell'efficacia retroattiva dell'atto di revoca/annullamento dell'atto amministrativo illegittimo.

Causa Staple Dairy Products:

- ❖ La Corte di Giustizia ha ribadito le necessaria presenza delle due condizioni richieste dalla sentenza *Racke* e, riferendosi al legittimo affidamento, **ne ha negato la lesione sulla base della seguente motivazione**: *«la situazione esistente all'epoca considerata non permetteva agli operatori interessati di prevedere che il sistema delle franchigie sarebbe stato abolito il 31 Marzo 1980 [giacché] la motivazione storica della normativa come la sua portata e lo scopo da essa perseguito potevano indurre gli operatori economici a ritenere che la franchigia, costituente da anni una caratteristica costante del sistema degli importi compensativi monetari, sarebbe stata mantenuta in vigore per un lungo periodo»*.

Causa Meiko:

- ❖ La Corte di Giustizia **ha riconosciuto la violazione del principio del legittimo affidamento da parte della Commissione**, affermando che: *«nel subordinare a posteriori il beneficio dell'aiuto alla trasmissione dei contratti entro e non oltre il 31 Luglio 1980 la Commissione ha trasgredito il principio del legittimo affidamento degli interessati che, tenuto conto delle disposizioni in vigore al momento della conclusione dei contratti, non potevano ragionevolmente presumere di vedersi opporre retroattivamente l'inosservanza di un termine per la notifica dei suddetti contratti la cui scadenza coincide con il termine ultimo della loro stipulazione»*.

La retroattività impropria produce effetti soltanto a partire dal momento della sua entrata in vigore (*ex nunc*) ma in riferimento a situazioni giuridiche tuttora pendenti che sono sorte sotto il vigore di una disciplina precedente.

- **Sentenza Westzucker del 1973:**

La Corte di Giustizia ha affermato che “secondo un principio generalmente ammesso, le leggi che modificano una disposizione legislativa si applicano, salvo espressa deroga, agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della vecchia legge”.

- **Sentenza Tomandini del 1979**

La Corte di Giustizia ha ribadito che **il principio del legittimo affidamento vieta alle istituzioni europee di modificare con effetto immediato e senza la previsione di norme transitorie una normativa che incida su diritti soggettivi dei singoli in mancanza di un interesse pubblico inderogabile** ma ha, altresì, precisato che tale principio non può essere esteso sino ad affermare l’impossibilità assoluta per una nuova disciplina di produrre effetti futuri su situazioni giuridiche sorte sotto l’impero della disciplina precedente.

- **Sentenza Crispoltoni**

La Corte ha ritenuto violato il principio di irretroattività della legge per assenza della condizione dell’interesse pubblico. Ha però accennato anche ad una violazione del legittimo affidamento, sostenendo che, sebbene gli operatori economici fossero in grado di prevedere provvedimenti diretti a limitare la produzione del tabacco, *«essi potevano tuttavia attendersi che eventuali provvedimenti aventi ripercussioni sui loro investimenti fossero loro resi noti in tempo utile»*.

Secondo la Corte “*l’operatore economico prudente ed accorto, qualora sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare il principio del legittimo affidamento nel caso in cui il provvedimento venga adottato*”.

Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia non emerge in modo chiaro ed univoco il grado di prevedibilità necessario affinché possa essere esclusa la lesione del legittimo affidamento, dovendosi tenere in considerazione le circostanze concrete delle singole fattispecie.

La tutela del legittimo affidamento come limite alla revoca *ex tunc* degli atti amministrativi illegittimi

In due diverse pronunce la Corte ha inizialmente individuato due condizioni per poter revocare un atto amministrativo illegittimo, ossia:

- a. il trascorrere di un lasso di tempo ragionevole tra l’atto e la sua revoca;
- b. il bilanciamento del principio di legalità con quello della certezza del diritto .

➤ Principi della sentenza *De Compte*: netta inversione di tendenza in materia di legittimo affidamento:

1. **requisito del termine «ragionevole» debba ritenersi di per sé irrilevante** nel caso in cui sia stato leso il legittimo affidamento del destinatario dell’atto.
2. **Il criterio utilizzato dalla Corte per rilevare la presenza di un legittimo affidamento**: nel caso di specie nulla consentiva di ritenere che il Sig. De Compte avesse provocato la decisione revocata mediante indicazioni false od incomplete e dunque, se nato nel rispetto del diritto vigente, l’affidamento nella legittimità di un atto amministrativo non può essere scalzato, a meno che non sussista un inderogabile interesse pubblico in tal senso, non essendo invece sufficiente il mero interesse al ripristino della legalità violata.

Considerazioni sul legittimo affidamento nell'applicazione della Direttiva 2008/48/CE

Gli ampi ed eterogenei poteri di carattere amministrativo, decisorio e normativo delle Autorità Amministrative indipendenti.

- Regolamenti: **carattere “normativo”**: teoria «sostanzialista» (contenuto dispositivo: prescrizioni cogenti a carattere generale e astratto, nonché innovativo, tale atto deve rispettare le norme prescritte a pena di invalidità)
- L'attribuzione alle Aai di poteri normativo in senso tecnico e i problemi di ordine costituzionale: il problema del modello di indipendenza per cui l'ambito di competenza viene sottratto all'indirizzo politico amministrativo dell'autorità politica, (riferimento all'art. 97 Cost.) superato dalle previsioni del diritto europeo. Dubbi circa la costituzionalità dell'attribuzione legislativa dei poteri di regolazione attribuiti alle Aai.
- Il Consiglio di Stato ha chiaramente affermato che **“il potere normativo delle autorità amministrative indipendenti non può imporsi su fonti di rango primario”** dal momento che l'assegnazione di potere normativo ad un soggetto diverso dal legislatore (e, segnatamente, ad un organo amministrativo) **“deve necessariamente trovare fondamento in una previsione di legge, a garanzia dei principi fondamentali dello Stato di diritto, sanciti dalla Costituzione”**. (Cons. di Stato, Sez. VI, 11 novembre 2008, n. 5622)

Come si può leggere sullo stesso sito dell'Autorità di Vigilanza **“Gli atti normativi della Banca d'Italia possono assumere forme diverse (disposizioni di vigilanza, regolamenti, circolari) e presentano di regola un contenuto spiccatamente tecnico-finanziario. La Banca d'Italia diffonde anche comunicazioni concernenti aspetti o profili specifici delle materie regolamentate - non destinati ad essere inseriti in atti normativi ma che possono contenere integrazioni e precisazioni della disciplina. In base alla legge 262/2005 sulla tutela del risparmio la Banca d'Italia deve svolgere l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) per valutarne, prima dell'emanazione, la ricaduta in termini di costi e benefici sugli interessati nonché svolgere una consultazione pubblica che consente a chiunque sia interessato di proporre osservazioni, commenti e proposte.(...)”**.

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 5800 del 9.10.2018, ha affermato che “*La stessa Banca d'Italia, nel proprio sito Web, illustra con chiarezza e sinteticità il riparto di giurisdizione in materia di atti generali ed individuali dei propri procedimenti sanzionatori. Riporta infatti nel proprio sito Web ufficiale alla pagina <https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/provvedimenti/index.html> al paragrafo su "Controllo giurisdizionale sugli atti e provvedimenti adottati in materia di vigilanza" che "Le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sono devolute per legge alla giurisdizione del giudice amministrativo, con competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Quelle relative alle opposizioni alle sanzioni amministrative sono di competenza del giudice ordinario"*”.

Al fine di meglio chiarire la natura degli atti della Banca d'Italia è utile richiamare l'orientamento del TAR:

“*Gli atti posti in essere dalla Banca d'Italia nell'esercizio dell'attività di vigilanza hanno carattere discrezionale tecnico, di talché essi sono sindacabili innanzi al giudice amministrativo in sede di legittimità, oltre che per vizi di incompetenza e di violazione di legge, solo per illogicità manifesta, quale figura sintomatica di eccesso di potere, non potendo il giudice amministrativo sostituire proprie valutazioni a quelle dell'organo di controllo. (...) il sindacato giurisdizionale necessariamente incontra il limite della specifica competenza tecnica, della posizione di indipendenza e dei poteri propri spettanti alle istituzioni in questione, il cui giudizio ha come parametri di riferimento non regole scientifiche esatte e non opinabili, ma valutazioni, anche di ordine prognostico, a carattere economico e sociale, o comunque non ripercorribile in base a dati univoci.” - T.A.R. Roma sez. II, n. 165 del 07/01/2017.*

La dottrina attribuisce alla funzione sanzionatoria delle autorità amministrative indipendenti non solo come strettamente connessa a quella di vigilanza, ma anche come strumentale rispetto al potere di regolazione da esse esercitato .

Tutto ciò è idoneo a creare quel legittimo affidamento da parte dei destinatari che, recependo il contenuto delle disposizioni, anche al fine di prevenire l'intervento sanzionatorio dell'Autorità, configurano il loro *modus operandi* in conformità a tali norme (intese in senso ampio).

Il legittimo affidamento degli intermediari - generato dall'attuazione compiuta di tutto il quadro normativo di riferimento – potrebbe essere idoneo a “schermare” le situazioni giuridiche consolidate in base ad essa da un'eventuale applicazione retroattiva della norma (nella fattispecie, la Direttiva 2008/48/CE)?

Le eventuali interpretazioni della Direttiva resa ad oggi sono da ritenere, probabilmente, **imprevedibili, tenuto conto:**

- i) l'impossibilità di ricondurre alcuni costi alla durata del finanziamento, cd. *upfront*,
- ii) sancire la logicità e ragionevolezza di un criterio di restituzione connesso alla durata del piano di ammortamento, c.d. IAS,
- iii) individuare quale unico legittimato passivo delle richieste di restituzione dei costi il percettore “effettivo” delle somme.

La legittimità dell'affidamento degli intermediari fondato su:

- a. il ragionevole lasso di tempo intercorso tra l'atto e la sua (eventuale) revoca,
- b. l'assenza di comportamenti da parte degli intermediari che abbiano contribuito all'emanazione dell'atto illegittimo.

La giurisprudenza dell'UE:

«[...] Il principio di tutela del legittimo affidamento è un principio generale di diritto dell'Unione, di rango superiore, diretto alla tutela dei singoli, la cui violazione da parte di un'istituzione dell'Unione può comportare la responsabilità dell'Unione. Il diritto di avvalersi di tale principio presuppone che rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, siano state fornite all'interessato dalle autorità competenti dell'Unione. Infatti, tale diritto spetta a qualsiasi amministrato in capo al quale un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione abbia ingenerato aspettative fondate, fornendogli precise rassicurazioni». (cfr. Sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 13 luglio 2018, *K. Chrysostomides & Co. e a./Consiglio e a.* T-680/13, EU:T:2018:486)

Ordinanza, Tribunale di Torino, 29.06.2020

- inesigibilità di condotte difformi dalle precedenti direttive di Banca d'Italia
- legittimità dell'operato della Banca

««[...] l'efficacia retroattiva della pronuncia in questione per il periodo dal 4.9.2010 – data di pubblicazione sulla G.U. del D.Lgs. n. 141/2010 – sino al 4.12.2019 (data alla quale risalgono le nuove Linee orientative dell'Organo di Vigilanza), dovento ritenersi legittimo il comportamento degli Intermediari che si siano adeguati alle Istruzioni di Banca di Italia tempo per tempo vigenti, anche in relazione all'obiettivo inesigibilità di condotte difformi ».

Il principio generale della certezza del diritto, contro la certezza secondo cui:


Il potere di limitare nel tempo l'efficacia di una decisione compete alla stessa autorità decidente, che in specie non ha ritenuto di esercitarlo. Nella giurisprudenza della Corte di giustizia la limitazione degli effetti temporali di un'interpretazione:

- 1) ha carattere dichiaratamente eccezionale
- 2) necessita che siano soddisfatti due criteri essenziali, e cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti
- 3) soprattutto, può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull'interpretazione richiesta

(Trib di Torino, 4282/2020, RG 2497/2019)

6. PROSPETTIVE FUTURE: CONCLUSIONI

E' ammissibile il
fattore tempo per i
costi *up front*?



A prescindere dal
soggetto che li ha
incassati, qual è il
criterio di calcolo per
i costi rimborsabili?


Alla luce della
normativa di
recepimento della
direttiva 2008/48 si può
fermamente confermare
la natura dei costi *up
front e recurring*?

L'assenza del fattore tempo nei costi *up front*

- Il *pro rata temporis* presuppone la divisione dell'importo commissionale per il numero totale delle rate del finanziamento, e poi la moltiplicazione del risultato ottenuto per le rate residue — è intimamente correlato ai soli oneri *recurring*.

Rispetto ai costi “*up front*” che “fattore-tempo” si utilizza?

- **La logica di calcolo sottesa al *pro-rata temporis*** postula, per definizione, che l'attività del finanziatore remunerata con la commissione oggetto di rimborso si protragga nel corso del rapporto e per tutta la durata di esso .
- L'elemento di incertezza è ancor più evidente, se si prova a spingere la profondità dell'indagine sino all'esame dei lavori preparatori alla direttiva, allorquando era stata suggerita l'adozione di un criterio di calcolo conforme ai “principi attuariali”.



La difficoltà “tecnica” spiega probabilmente, *a contrario*, anche il motivo per il quale la normativa nazionale aveva ritenuto di disporre un trattamento differenziato per i costi legati alla “durata residua del contratto”.

La decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento:

- Visti i principi generali di correttezza professionale e buona fede contenuti nel codice civile e del concetto di equità espresso dalla normativa europea e trattandosi di imprenditori appartenenti ad una medesima categoria, **è coerente ritenere vincolanti le indicazioni provenienti dall'autorità di Vigilanza, cui spetta di "indicare i comportamenti corretti che gli operatori debbono seguire ed anche le regole autodisciplinari, che concretizzano il concetto di buoni costumi commerciali"** (pag. 17 della decisione).
- «*la regola efficace a contrastare le prassi riottose al dovere di trasparenza consiste nel considerare recurring - e quindi rimborsabili - tutti i costi le cui ragioni siano opacamente manifestati; ed infine ad indicare che per i costi recurring **il criterio di calcolo dei costi rimborsabili debba essere quello del pro rata temporis** e non già quello che fa riferimento al piano di ammortamento» (cfr. pag. 18 della decisione).*
- «*il criterio proposto nel caso in esame dalla parte resistente (...) non appare conforme a ragionevolezza*», sicché «*in riferimento a detti costi il criterio pro rata temporis è il più logico e, con ciò stesso, il più conforme all'equità sostanziale*» (pag. 19 della decisione);
 - i. il rimborso del premio assicurativo: «*il criterio del rimborso della parte di premio cosiddetta non goduta, pro rata temporis, si impone*» (Pag. 21 della decisione).
 - ii. commissioni di intermediazione: rimangono invariati i diversi orientamenti dei Collegi;

Giurisprudenza

- Corte di Giustizia, 10/10/1979, sentenza n. 117
- Corte di Giustizia, 03/05/2000, sentenza n. 497.
- Corte di Giustizia, 11/07/1991, causa C-368/89
- Corte di Giustizia, 14/04/1970, causa C-68/69
- Corte di Giustizia, 7/07/ 1976, causa C-7/76
- Corte di Giustizia, 25/01/1979, causa C-98/708
- Corte di Giustizia, 11/01/2007, causa 279/05
- Corte di Giustizia, 17 /04/1997, causa 141/84
- Corte di Giustizia, 4/07/1973, causa 1/73
- Corte di Giustizia, 11/09/19, causa 383/18
- Tribunale dell'Unione Europea del 13 luglio 2018, K. *Chrysostomides & Co*
- Cass. Civ., sez. I, 30/06/1959, sentenza n. 2039
- Cass., Sez. trib., 10/12/2002, sentenza n. 17576
- Corte d'Appello di Salerno, 23/05/2018, sentenza n. 857
- Consiglio di Stato, 18/07/1992. sentenza n. 704
- Consiglio. di Stato, Sez. VI, 11 novembre 2008, n. 5622
- Tribunale di Teramo, ordinanza del 18.09.2017
- Tribunale di Torino, ordinanza del 29.06.2020
- Tribunale di Torino, 4282/2020, RG 2497/2019

Indirizzi ABF

- Collegio ABF, 19/12/2019, decisione n. 2625
- Collegio ABF di Milano, 28/10/20, decisione n. 16631
- Collegio ABF di Bari, 07/04/20, decisione n. 6346
- Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014

Normativa

- Provvedimento della Banca d'Italia del 2009 sulla cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori.
- Provvedimento della Banca d'Italia del 2011 sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione e operazioni assimilate (cqs). Comunicazione.
- Provvedimento della Banca d'Italia sulle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione: orientamenti di vigilanza. – prot. n. 0386234/18 del 27/03/2018.
- Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- LEGGE 7 agosto 1990, n. 141, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.